

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

ACAP

Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

AISE

Associazione Imprese
Servizi Elicotteristici

ANIP

Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE

Associazione Imprese Servizi
di Recapito Postale e Parcel

ASSOAMBIENTE

Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE

Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR

Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPOST

Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE

Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Oggetto: Legge Comunitaria 2013 bis – DDL 1864 B – Modifiche al D.lgs. n. 81/2008.

E' stata definitivamente approvata la cosiddetta Legge comunitaria 2013 bis (DDL1864-B) che, all'art. 13 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227) del Capo III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI, introduce alcune modifiche al D.lgs. n. 81 del 2008.

In particolare, le modifiche normative riguardano le disposizioni in tema di valutazione dei rischi, sia in caso di costituzione di nuova impresa, sia di rielaborazione della valutazione dei rischi (art. 28, comma 3bis, D.lgs. n. 81/2008 e 29, comma 3, D.lgs. n. 81/2008).

La norma è intervenuta a seguito della procedura d'infrazione comunitaria n. 4227/2010 avviata contro l'Italia per il non corretto recepimento della direttiva quadro (Direttiva quadro CEE n. 391 del 1989), con riferimento ai termini previsti per la redazione del documento contenente la valutazione dei rischi (in caso di avvio di una nuova impresa o di rielaborazione della valutazione dei rischi).

Il testo definitivo del DDL è stato promulgato dal Presidente della Repubblica e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (l'entrata in vigore sarà, presumibilmente, 15 giorni dopo la pubblicazione).

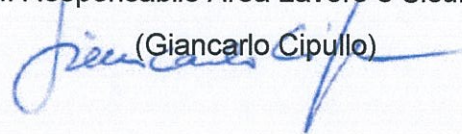
In sostanza, la modifica introduce l'obbligo di dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, della valutazione dei rischi. Non si tratta, quindi, di redigere immediatamente il documento contenente la valutazione, ma di effettuare la valutazione e darne prova con idonea documentazione (ad esempio, le verifiche tecniche e le misurazioni eseguite) in attesa di redigere il vero e proprio documento di valutazione dei rischi.

Il legislatore non indica con precisione né la documentazione ritenuta idonea né la sanzione riferita alla violazione del nuovo precetto relativamente alle aziende di nuova costituzione (mentre, in caso di omissione legata all'obbligo di rielaborare la valutazione, vigono le sanzioni previste dall'art. 55, comma 3 del D.lgs n. 81/2008).

In allegato, si riporta uno schema delle novità normative e si allega altresì il testo definitivo della legge comunitaria approvata.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza

 (Giancarlo Cipullo)

Allegati

CI/RU